



Oggetto

Causa di servizio -
Malattia professionale
- onere di prova

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere-
- Dott. CARLA PONTERIO -Rel. Consigliera -
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere -

R.G.N. 821/2022
Cron.
Rep.
Ud.19/11/2024
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 821-2022 proposto da:

[redacted] in qualità di erede di [redacted]
elettivamente domiciliata in ROMA, [redacted] presso
lo studio dell'avvocato [redacted] che la rappresenta e
difende;

- *ricorrente* -

contro

ENEA - AGENZIA NAZIONALE NUOVE TECNOLOGIE ENERGIA E
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 2743/2021 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 02/07/2021 R.G.N. 1560/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2024 dalla Consigliera CARLA PONTERIO.

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Roma ha accolto in parte l'appello
proposto da [redacted] erede di [redacted] nei confronti

2024
4701



dell'Enea – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile - e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato che [redacted] era affetto da infermità e lesioni dipendenti da fatti di servizio, ascrivibili alla prima categoria della tabella A, allegata al d.P.R. 915/1978, e aveva diritto alla pensione privilegiata, all'equo indennizzo e a ogni altro beneficio economico e previdenziale connesso a tali infermità.

Numero registro generale 821/2022

Numero sezione 4701/2024

Numero di raccolta generale 33307/2024

Data pubblicazione 19/12/2024

2. La Corte territoriale ha ritenuto che non fosse stata fornita prova adeguata di una condotta omissiva dell'Enea atta a fondare una sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2087 o dell'art. 2043 c.c., in ordine all'insorgere della patologia che aveva causato il decesso del sig. [redacted]. Ha invece riconosciuto esistenti i requisiti per l'equo indennizzo e la pensione privilegiata in quanto prestazioni legate all'oggettiva connessione della malattia all'attività lavorativa espletata, a prescindere da accertate violazioni degli obblighi posti dal citato art. 2087 c.c. Ha, in particolare, appurato che l'attività lavorativa svolta dal sig. [redacted] con esposizione a radiazioni ionizzanti dal 1981 al 1995, ha rappresentato, secondo un criterio probabilistico, un fattore causale o concausale determinante rispetto all'insorgere della neoplasia pancreaticca (adenocarcinoma del pancreas), responsabile della morte.

3. Avverso tale sentenza [redacted] nella citata qualità di erede, ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrati da successiva memoria. L'Enea – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile - non ha svolto difese.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.



Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. Si assume che il ricorso introduttivo di primo grado e il ricorso in appello contenevano le necessarie deduzioni (sull'utilizzo di sostanze tossico-nocive, cancerogene e radioattive, sulla violazione delle regole cautelari generiche e specifiche e sulla lesività dell'ambiente di lavoro), nei termini rispettivamente dell'art. 414 c.p.c. e della specificità dei motivi, e che ulteriori specifiche allegazioni erano rinvenibili nel contenuto degli atti processuali e nei documenti allegati al ricorso introduttivo della lite; che, anche alla luce della c.t.u. svolta in appello e delle ammissioni fatte da ENEA, nelle note autorizzate, in ordine alla esposizione della vittima alle sostanze nocive, ha errato la Corte d'appello nel rigettare la domanda risarcitoria, peraltro in maniera contraddittoria rispetto al riconoscimento del nesso causale tra attività lavorativa e patologia ai fini della causa di servizio.

6. Il motivo non è fondato.

7. L'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, si risolve nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo *error in procedendo* - ovvero sia della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche



dell'atto di appello (v. Cass. n. 1755 del 2006; n. 1196 del 2007; n. 29952 del 2022).

8. Tale vizio non è configurabile ove si denunci nella sostanza, come nel caso di specie, non l'omesso esame di uno specifico motivo di impugnazione bensì la violazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., oppure il vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., poiché questi poggiano sul presupposto logico che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di impugnazione e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare, o non giustificando adeguatamente, la decisione adottata.

9. La parte ricorrente, riportando plurimi brani del ricorso introduttivo di primo grado e dei documenti ad esso allegati, contesta la decisione di secondo grado là dove ha ritenuto non compiutamente assolto dall'appellante l'onere di allegazione e prova ai fini della domanda ex art. 2087 c.c. (v. sentenza, p. 11 ultimo cpv.) e formula una serie di critiche che si dirigono sul merito della ricostruzione in fatto, assunta come frutto di una erronea lettura degli atti processuali e delle risultanze istruttorie, e delle conclusioni in diritto. Simili censure, alla luce di quanto premesso, si collocano all'esterno del vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. La Corte d'appello ha infatti analizzato i profili di impugnazione formulati dalla ricorrente ed ha ritenuto infondati gli stessi in merito alla responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., adottando quindi una esplicita pronuncia di rigetto.

10. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., il vizio di carenza di motivazione ovvero di motivazione contraddittoria e perplessa, in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la



sentenza impugnata negato il diritto al risarcimento del danno pur avendo riconosciuto che il [REDACTED] è deceduto per una patologia contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa e, quindi, per una causa di servizio.

11. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 416, 414, 420 e 421 c.p.c., in relazione all'art. 2087 c.c., in combinato disposto con gli artt. 17 e 30 d.lgs. 81/2008, degli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c. e/o artt. 2042 e 2059 c.c. Inoltre, violazione degli artt. 40, 41 e 43 c.p., in relazione all'art. 2087 c.c. e agli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c. e/o artt. 2042 e 2059 c.c. Si censura sotto numerosi profili la decisione d'appello per avere da un lato accertato che la prestazione lavorativa fu la causa della patologia e, quindi, della morte del sig. [REDACTED] e dall'altro negato la diretta responsabilità dell'Enea.

12. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti essenziali e decisivi per il giudizio, emersi nel corso dell'espletamento della c.t.u. e concernenti l'avvenuta esposizione cancerogena vietata e costituente presupposto della responsabilità ex art. 2087 c.c.

13. Con il quinto motivo si denuncia la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 2087 c.c., degli artt. 17 e 30 d.lgs. 81/2008, degli artt. 1176 e 2697 c.c. per errata applicazione del principio di diritto in punto di nesso di causalità e onere probatorio. Si sostiene che, ferma la risalente conoscenza della lesività degli agenti cancerogeni, l'eventuale assenza di regole cautelari specifiche non esonera il datore di lavoro dal rispetto dell'obbligo di sicurezza e che nel caso di specie la pacifica esposizione del lavoratore a sostanze



cancerogene avrebbe dovuto integrare la violazione dell'art. 2087 c.c.

Numero registro generale 821/2022

Numero sezionale 4701/2024

Numero di raccolta generale 33307/2024

Data pubblicazione 19/12/2024

14. Con il sesto motivo è dedotta la violazione degli artt. 416 e 164 c.p.c. per avere la sentenza impugnata riscontrato un difetto di allegazioni in assenza di qualsiasi eccezione sul punto da parte dell'Enea.

15. Con il settimo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza in relazione all'art. 101, primo comma, c.p.c. Si ribadisce che l'Enea non ha eccepito alcun difetto di allegazione né la violazione del diritto di difesa e che il contraddittorio si è regolarmente costituito. Si osserva che le stesse allegazioni sono state giudicate sufficienti per accogliere le domande diverse da quelle risarcitorie.

16. Il terzo, il quarto e il quinto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono fondati nei termini di seguito esposti e il loro accoglimento assorbe i restanti motivi di ricorso.

17. Occorre premettere che ai fini del riconoscimento della causa di servizio è sufficiente il nesso causale tra la prestazione lavorativa e il danno, mentre nella causa di risarcimento del danno che si fonda sulla violazione dell'art. 2087 c.c. viene in rilievo anche il comportamento, commissivo od omissivo, del datore di lavoro, da valutare in termini di inadempimento dell'obbligo contrattuale di tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore.

18. Ciò posto, questa Corte ha, anche recentemente (v. Cass. n. 24804 del 2023), affermato che il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo



evento dannoso (v. Cass. n. 6008 del 2023; n. 34968 del 2022, n. 23187 del 2022). Infatti, l'autonomia dei due istituti dell'equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale, non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia (così Cass. n. 17017 del 2007).

19. Una volta che sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, opera a favore del lavoratore l'inversione della prova prevista dall'art. 2087 c.c., di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. n. 20889 del 2018; n. 17017 del 2007 cit.; n. 4005 del 2005). Sulla medesima parte onerata graverà la conseguenza del mancato puntuale adempimento dell'onere probatorio.

20. In relazione all'art. 2087 c.c., questa Corte ha puntualizzato che l'onere di allegazione dell'inadempimento che fa carico al lavoratore consiste non già nella individuazione della misura di prevenzione violata bensì nella indicazione della presenza nell'ambiente di lavoro di uno o più fattori di rischio per la sua salute, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa; assolto tale onere di allegazione e di prova e dimostrata, altresì, la dipendenza della malattia dai suddetti elementi di rischio, compete, invece, al datore di lavoro, al fine di dimostrare la assenza di colpa, allegare e provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, non solo prescritte da specifiche norme ma anche suggerite dalle conoscenze scientifiche al momento disponibili (v. in questi termini Cass. n. 23187 del 2022; n. 1269 del 2022).



21. In sostanza l'inadempimento, il cui onere di allegazione fa carico al lavoratore, consiste nella presenza nell'ambiente di lavoro di un fattore morbigeno o di un elemento di pericolo per la sua integrità psicofisica, che in sé costituisce violazione dell'obbligo di protezione di cui all'articolo 2087 c.c. Tale allegazione ben può risultare dalla esposizione della concreta situazione di fatto nella quale il lavoratore si trova a rendere la prestazione (così Cass. n. 23187 del 2022 cit.; n. 29909 del 2021).

22. L'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo; di conseguenza, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate, come preteso dalla Corte di merito, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza (così Cass. n. 9120 del 2024 in motivazione; n. 29909 del 2021 cit.)

23. Tale conclusione poggia anche sul rilievo che, sul piano processuale, l'onere della prova è normalmente modulato in corrispondenza con quello dell'allegazione (cfr. Cass. n. 5592 del 2016, in tema di obbligo di repêchage e giurisprudenza ivi citata). Pretendere dal lavoratore la specificazione della misura di sicurezza violata, comporterebbe, in coerenza con il principio del contraddittorio e del diritto difesa, la limitazione dell'onere probatorio del datore di lavoro all'adempimento della specifica condotta indicata come omessa e non anche di tutte le altre non specificate, determinandosi, in caso diverso, una insanabile aporia tra l'area dei fatti in contestazione fissata dall'attore e



quella dei fatti da provare, che resterebbe individuata soltanto al momento della decisione del giudice sulla responsabilità del datore di lavoro (così Cass. n. 23187 del 2022 cit.).

Numero registro generale 821/2022
Numero sezionale 4701/2024
Numero di raccolta generale 33307/2024
Data pubblicazione 19/12/2024

24. La sentenza impugnata non si è conformata a tali principi di diritto poiché, pur avendo accertato, ai fini della causa di servizio, l'esistenza del nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e la patologia che ha provocato il decesso del sig. [REDACTED] (tale capo di sentenza è passato in giudicato data la mancata costituzione della controparte nel giudizio di cassazione), ha, tuttavia, addossato all'appellante, ai fini della responsabilità ex art. 2087 c.c., l'onere di allegazione e prova dell'inadempimento datoriale attraverso l'individuazione di specifici obblighi di comportamento "concretamente individuati" (v. sentenza, p. 11, penultimo cpv.) mentre, sulla base dell'accertato nesso causale, avrebbe dovuto esigere da parte datoriale la prova dell'aver adottato tutte le cautele e misure necessarie allo scopo di tutelare l'integrità psicofisica del dipendente.

25. Per le ragioni esposte, accolti i motivi dal terzo al quinto nei limiti sopra esposti, dichiarato infondato il primo motivo ed assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara infondato il primo motivo e assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.



Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi del sig. [REDACTED]

Così deciso nell'adunanza camerale del 19 novembre 2024

La Presidente

Adriana Doronzo

